



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI
E RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO**
Servizio Ragioneria e fiscalità regionale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 9217 DEL 13/09/2017

OGGETTO: Modalità applicative delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di cui alla D.G.R. n. 951/2017.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

Visto il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante "*Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo*";

Considerato in particolare l'articolo 11 del predetto decreto, che introduce una procedura di natura amministrativa finalizzata a deflazionare il contenzioso tributario in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, pendente in ogni stato e grado del giudizio;

Preso atto che la suddetta norma prevede la definizione delle controversie tributarie a seguito della presentazione di una richiesta di definizione da parte del contribuente e del pagamento degli importi in contestazione di cui all'atto impugnato, rientranti nella giurisdizione tributaria, e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto, al netto delle sanzioni e degli interessi di mora;

Considerato che il comma 1-bis dell'articolo 11 dispone altresì che *“ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 agosto 2017, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente”*;

Rilevato che con specifico riferimento alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Umbria, quelle che assumono una maggiore rilevanza quantitativa sono riferibili alla tassa automobilistica regionale di cui di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 951 del 29 agosto 2017 avente ad oggetto *“Applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Umbria”* con cui si dispone l'applicazione delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte la Regione Umbria in materia di tassa automobilistica regionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e successive modificazioni;

Considerato che i ricorsi relativi alle materie oggetto della definizione agevolata delle liti tributarie pendenti devono essere stati notificati alla controparte entro il 24 aprile 2017, i cui processi non sono stati conclusi con sentenza definitiva;

Preso atto che sono escluse dalla definizione le controversie nelle quali non è parte processuale la Regione Umbria, le controversie di cui al 4° comma, lettere a) e b) dell'art. 11 del D.L. 50/2017, quelle concernenti dinieghi di rimborso o di agevolazioni o, comunque, di importo non determinabile. Sono ancora escluse dalla definizione le controversie per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione agevolata si è già perfezionata la conciliazione giudiziale o la mediazione tributaria di cui all'art. 17 bis del D.Lgs. 546/1992. Inoltre ai sensi del 6° comma dell'art. 11 del D.L. 50/2017 in caso di ricorso cumulativo, con il quale sono stati impugnati più atti impositivi, deve essere presentata una distinta domanda di definizione agevolata per ciascun atto impugnato;

Preso atto di approvare la modulistica di cui all'allegato A) relativa alla domanda di definizione, parte integrante e sostanziale al presente atto che sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul Portale Tributi della Regione;

Rilevato che il contribuente deve provvedere alle seguenti fasi per l'adesione alla procedura agevolata:

a) versamento, corrisposto in un'unica soluzione se non superiore ad euro duemila entro e non oltre il 30 settembre 2017. Il limite di duemila euro si riferisce all'importo netto dovuto. Tenuto conto che il 30 settembre 2017 e il 30 giugno 2018 cadono di sabato, in analogia alle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per il pagamento degli importi indicati dal comma 5 dell'art.11 del D.L. 50/2017, scadono rispettivamente il 2 ottobre 2017 e 2 luglio 2018.

Nel caso in cui la somma da versare risulti superiore al citato importo, l'istante potrà accedere al pagamento dilazionato in tre rate da versarsi nella misura e alle scadenze di seguito indicate:

- Il 40% dell'importo dovuto entro il 2 ottobre 2017 (il 30/09 cade di sabato);
- Il 40% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2017;
- Il 20% dell'importo dovuto entro il 2 luglio 2018 (il 30/06 cade di sabato).

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017. La somma dovuta per la definizione è data da tutti gli importi dovuti alla Regione Umbria e richiesti con l'atto impugnato (tassa, interessi e spese) con esclusione delle sanzioni irrogate e degli eventuali interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73. Se nell'atto impugnato gli interessi applicati sono stati calcolati ad una data antecedente a quella di notifica dell'atto stesso, detti interessi devono essere ricalcolati fino alla effettiva data di notifica al contribuente. Sull'importo dovuto a titolo di tassa sono, inoltre, dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a

ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/1973 dalla data di notifica dell'atto e fino al sessantesimo giorno successivo.

Il versamento delle somme dovute a mezzo bonifico bancario deve essere effettuato sul conto della tesoreria regionale della Regione Umbria:

IBAN IT48L0200803033000029502707, intestato a UniCredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontevgge – Tesoriere regionale, indicando nella causale la tipologia del tributo (tassa automobilistica regionale - definizione agevolata liti 2017).

b) presentazione della domanda di definizione agevolata, debitamente compilata in ogni parte, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del D.L. 50/2017, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del ricorso di primo grado, da quello che è subentrato nel processo o dal soggetto comunque legittimato ad agire in nome e per conto di detti soggetti, entro e non oltre il 30 settembre 2017, con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta al protocollo della Regione Umbria;
- raccomandata A/R (in tal caso vale la data di spedizione) indirizzata a: Regione Umbria, Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo. Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, Via Mario Angeloni, 6, 06124 Perugia;
- a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it, corredata di copia del versamento effettuato e del documento di identità del richiedente o di chi presenta la domanda per altri.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di definire le modalità applicative delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle liti tributarie di cui all'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, di cui alla D.G.R. n. 951/2017;
2. di approvare la modulistica di cui all'allegato A) relativa alla domanda di definizione, parte integrante e sostanziale al presente atto che sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e sul Portale Tributi della Regione;
3. di stabilire che il contribuente deve provvedere alle seguenti fasi per l'adesione alla procedura agevolata:
 - a) versamento, corrisposto in un'unica soluzione se non superiore ad euro duemila entro e non oltre il 30 settembre 2017. Il limite di duemila euro si riferisce all'importo netto dovuto. Tenuto conto che il 30 settembre 2017 e il 30 giugno 2018 cadono di sabato, in analogia alle disposizioni recate dall'articolo 7, comma 1, lettera h) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i termini per il pagamento degli importi indicati dal comma 5 dell'art.11 del D.L. 50/2017, scadono rispettivamente il 2 ottobre 2017 e 2 luglio 2018. Nel caso in cui la somma da versare risulti superiore al citato importo, l'istante potrà accedere al pagamento dilazionato in tre rate da versarsi nella misura e alle scadenze di seguito indicate:
 - Il 40% dell'importo dovuto entro il 2 ottobre 2017 (il 30/09 cade di sabato);
 - Il 40% dell'importo dovuto entro il 30 novembre 2017;
 - Il 20% dell'importo dovuto entro il 2 luglio 2018 (il 30/06 cade di sabato).
 Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali a decorrere dal 3 ottobre 2017.
 La somma dovuta per la definizione è data da tutti gli importi dovuti alla Regione Umbria e richiesti con l'atto impugnato (tassa, interessi e spese) con esclusione delle sanzioni irrogate e degli eventuali interessi di mora di cui all'art. 30 del D.P.R. 602/73. Se nell'atto impugnato gli interessi applicati sono stati calcolati ad una data antecedente a quella di notifica dell'atto stesso, detti interessi devono essere

ricalcolati fino alla effettiva data di notifica al contribuente. Sull'importo dovuto a titolo di tassa sono, inoltre, dovuti gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all'art. 20 del D.P.R. 602/1973 dalla data di notifica dell'atto e fino al sessantesimo giorno successivo.

Il versamento delle somme dovute a mezzo bonifico bancario deve essere effettuato sul conto della tesoreria regionale della Regione Umbria:

IBAN IT48L0200803033000029502707, intestato a UniCredit S.p.A. - Filiale Perugia Fontivegge – Tesoriere regionale, indicando nella causale la tipologia del tributo (tassa automobilistica regionale - definizione agevolata liti 2017).

b) presentazione della domanda di definizione agevolata, debitamente compilata in ogni parte, ai sensi del 1° comma dell'art. 11 del D.L. 50/2017, dal soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del ricorso di primo grado, da quello che è subentrato nel processo o dal soggetto comunque legittimato ad agire in nome e per conto di detti soggetti, entro e non oltre il 30 settembre 2017, con una delle seguenti modalità:

- consegna diretta al protocollo della Regione Umbria;
- raccomandata A/R (in tal caso vale la data di spedizione) indirizzata a: Regione Umbria, Direzione regionale Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e rapporti con i livelli di governo. Servizio Ragioneria e fiscalità regionale, Via Mario Angeloni, 6, 06124 Perugia;
- a mezzo PEC al seguente indirizzo di posta elettronica direzionerisorse.regione@postacert.umbria.it, corredata di copia del versamento effettuato e del documento di identità del richiedente o di chi presenta la domanda per altri.

4. di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria;

5. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 13/09/2017

L'Istruttore

Fausto Giovagnoli

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/09/2017

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile

Dr. Amato Carloni

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 13/09/2017

Il Dirigente

Dr. Amato Carloni

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2